




Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE E I SISTEMI
INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE
DIVISIONE 4

Via G. Caracci, 38 - 00157 Roma



A/R RACCOMANDATA

OGGETTO: Parere in merito alle procedure inerenti le autorizzazioni di cui all'art. 26 e le ordinanze di cui agli artt. 6 e 7 del Codice della Strada (Vs. prot. PGLP 37852/ING. del 01.09.2011)

In merito al quesito richiamato in oggetto, si fa presente che il Nuovo Codice della Strada non determina su formalismi da adottare nel rilascio degli atti previsti dagli artt. 6 - 7 e dell'art. 26 del Nuovo Codice della Strada. In via generale a parere dello scrivente Ufficio trattasi di due tipologie diverse di atti ben distinte tra loro, poiché gli artt. 6 - 7 del Codice sono inseriti nel Titolo I del Codice stesso e riguardano provvedimenti da adottare ai fini della regolamentazione della circolazione stradale, mentre l'art. 26 riguarda la competenza per le autorizzazioni e le concessioni relative al Titolo II del Codice.

Si evidenzia inoltre che, a parere dello scrivente Ufficio, gli Istituti della C.I.A. o della S.C.I.A. non possono sostituire l'autorizzazione prevista dall'art. 26 del Codice. Nel merito, l'attuale art. 19 della Legge 241/90, riformata di recente con Legge 122/2010 e Legge 106/2011, definisce la S.C.I.A. "ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, o non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della

giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria.".

Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate ai sensi dell'art. 26 del Codice sono riferite a norme riguardanti la costruzione e la tutela delle strade, per cui a parere dello scrivente Ufficio, trattasi di atti che non possono essere sostituiti dalla S.C.I.A. poiché sono di fatto atti rilasciati dalle amministrazioni (in questo caso l'ente proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo delegato o dall'ente concessionario) preposte alla pubblica sicurezza e/o alla cittadinanza. Si evidenzia infine che l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni deve effettuare una valutazione preventiva e eventualmente dettare delle prescrizioni in merito alle autorizzazioni da concedere, che il ricorso alla S.C.I.A. non consentirebbe di attuare.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore possibile chiarimento.

IL DIRIGENTE
(Dott. ing. Luciano MARASCO)

